

# **COMUNE DI TARCENTO (UD)**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

**(TARI – IMU – TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 15 luglio 2014**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 1 luglio 2015 (art. 7 e 35)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC (TARI-IMU-TASI)**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Componenti del tributo
- Art. 5. Dichiarazione
- Art. 6. Versamenti
- Art. 7. Riscossione
- Art. 8. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 9. Accertamento, sanzioni ed interessi
- Art. 10. Rimborsi e compensazioni
- Art. 11. Accertamento con adesione
- Art. 12. Riscossione coattiva
- Art. 13. Trattamento dei dati personali
- Art. 14. Norme di rinvio e clausola di adeguamento
- Art. 15. Entrata in vigore

### **TITOLO II – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

- Art. 16. Istituzione della tassa sui rifiuti
- Art. 17. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 18. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 19. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 20. Soggetti passivi
- Art. 21. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 22. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 23. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 24. Detassazione delle aree di lavorazione e magazzini
- Art. 25. Determinazione della base imponibile
- Art. 26. Costo di gestione
- Art. 27. Determinazione della tariffa
- Art. 28. Articolazione della tariffa
- Art. 29. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 30. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 31. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 32. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 33. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 34. Scuole statali
- Art. 35. Tributo giornaliero
- Art. 36. Tributo provinciale
- Art. 37. Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 38. Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 39. Riduzioni per il riciclo
- Art. 40. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 41. Agevolazioni
- Art. 42. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 43. Obbligo di dichiarazione
- Art. 44. Contenuto e presentazione della dichiarazione

### **TITOLO III – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

- Art. 45. Oggetto
- Art. 46. Definizione di fabbricato
- Art. 47. Base imponibile delle aree edificabili
- Art. 48. Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 49. Fattispecie equiparate all’abitazione principale
- Art. 50. Esenzioni

### **TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

- Art. 51. Oggetto
- Art. 52. Presupposto
- Art. 53. Soggetti passivi
- Art. 54. Base imponibile
- Art. 55. Aliquote, riduzioni e detrazioni
- Art. 56. Servizi indivisibili e relativi costi

### **Allegati**

- all. A: - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: - Categorie di utenze non domestiche
- all. C: - Quadro esemplificativo variazioni d’ufficio più ricorrenti

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI DELLA IUC**  
**(TARI – IMU – TASI)**

**Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nel Comune di TARENTO, istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2. Presupposto**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla detenzione degli stessi e all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

**Art. 3. Soggetto attivo**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Tarcento per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

**Art. 4. Componenti del tributo**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2014, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili* (TASI), di cui all'art. 1 commi 669-679 della legge n. 147/2013 e s.m.i., a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
    - nella *tassa sui rifiuti* (TARI), di cui all'art. 1 commi 641-666 della legge n. 147/2013 e s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

**Art. 5. Dichiarazione**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative ed in particolare:
  - a) sono escluse dalla presentazione di dichiarazione le variazioni di titolarità che risultano dagli atti catastali;
  - b) gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
4. In sede di prima applicazione della TASI si considerano valide le denunce presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. Per gli ulteriori elementi specifici relativi alla dichiarazione TARI, si applicano le norme contenute negli articoli 43 e 44.
7. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili ad identificare con certezza l'immobile e sia fatta in forma scritta e firmata.
8. La dichiarazione può essere consegnata direttamente oppure spedita a mezzo P.E.C. o posta e accompagnata da copia del documento di identità.

#### **Art. 6. Versamenti**

1. Le scadenze dei versamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge: **16 giugno** per l'acconto e **16 dicembre** per il saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:
  - il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno** e **16 dicembre**.
  - il versamento della **TARI** è fissato in due rate, con scadenza **30 aprile** e **30 ottobre**.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per il solo anno 2014 i versamenti saranno effettuati alle seguenti scadenze:
  - TASI: in due rate scadenti il 16 ottobre e il 16 dicembre.
  - TARI: in due rate scadenti il 20 settembre e il 20 novembre.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando la singola imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

#### **Art. 7. Riscossione**

1. I singoli tributi componenti la IUC sono versati e riscossi secondo le modalità previste dalla norma in vigore al tempo dell'applicazione.
2. Relativamente alla TARI il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa rifiuti e per il tributo provinciale. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate mediante conguaglio compensativo. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo, è ammessa la riscossione in acconto applicando le tariffe dell'anno precedente con successivo conguaglio in sede di calcolo della seconda rata sulla base delle tariffe approvate in via definitiva.
3. Relativamente alla TASI il versamento è eseguito secondo le modalità stabilite da appositi decreti ministeriali assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo in particolare l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte del Comune.
4. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il

tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascun anno solare corrisponde una autonoma obbligazione.

#### **Art. 8. Funzionario responsabile del tributo**

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **Art. 9. Accertamento, sanzioni ed interessi**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 8, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un quarto per gli anni fino al 2011 e ad un terzo per l'anno 2012 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. ravvedimento). In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
9. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

#### **Art. 10. Rimborsi e compensazioni**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di IMU, TARI o TASI entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.
3. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune sulla stessa imposta, come previsto dall'art. 20 del regolamento comunale delle entrate.
4. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
5. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiore ad euro 12,00.

#### **Art. 11. Accertamento con adesione**

1. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale, limitatamente alle questioni di estimazioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle circostanze che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo oggettivo,

#### **Art. 12. Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'emissione di ingiunzione ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetute violazioni degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 13. Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) sono trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 14. Norme di rinvio e clausola di adeguamento**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i

servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 15. Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1. comma 704, della legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14 del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

#### **Art. 16. Istituzione della tassa sui rifiuti**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Tarcento per tutte quelle aree insistenti sul proprio territorio interamente o prevalentemente, la cui superficie è assoggettabile al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

#### **Art.17. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D. Lgs. 152/2006:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;

- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

#### **Art. 18. Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi negli insediamenti adibiti ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. L'assimilabilità ai rifiuti urbani "per quantità" dei rifiuti speciali di cui all'allegato A, viene stabilita e variata, sulla base di appositi provvedimenti, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta.
3. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, le soglie quantitative sono definite in relazione alla produzione annua per unità di superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati, concordate con il Gestore del Servizio. Tale criterio consente di definire un coefficiente di produzione dei rifiuti di ciascuna attività produttiva, calcolato in conformità al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di cui al D.P.R. 158/99, il cui valore massimo è fissato in 180 kg/mq per anno (0,60 kg/mq per giorno).

#### **Art. 19. Presupposto per l'applicazione del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

#### **Art. 20. Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento, sia esso quello relativo alla presentazione della denuncia, sia esso quello relativo al pagamento della tariffa.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **Art. 21. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

### **a) per le utenze domestiche**

1. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
2. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
3. superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
4. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, energia elettrica);
5. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
6. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civile abitazione, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

Le esclusioni di cui sopra sono applicabili fino all'entrata in vigore di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del presente Regolamento.

### **b) Per le utenze non domestiche**

1. locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
2. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
3. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
4. aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
5. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
6. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
7. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
8. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
9. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
10. per gli impianti di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo tra i condomini.

2. La presenza di arredo, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 22. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 7.

#### **Art. 23. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte delle stesse ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati nell'art. 3.

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommaramente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

| <b>Categoria di attività</b>  | <b>% di riduzione della superficie</b> |
|---|--|
| distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti) | 10                                     |
| ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi  | 5                                      |
| lavanderie a secco e tintorie non industriali   | 15                                     |
| attività di carrozzerie, elettrauto, gommista, autofficine  | 25                                     |
| Falegnamerie  | 30                                     |
| attività artigianali di tipografie, serigrafie stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, carpenterie e analoghi                         | 10                                     |
| laboratori fotografici, eliografici, di altre specialità  | 18                                     |
| lavorazione materie plastiche e vetroresine   | 10                                     |

5. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione, non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

6. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 44 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la predetta esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

#### **Art. 24. Detassazione delle aree di lavorazione e magazzini**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Al fine della corretta determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione si producano esclusivamente rifiuti speciali, devono presentare, nei termini previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione con l'individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.

4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. In caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

#### **Art. 25. Determinazione della base imponibile**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, come risultanti dagli archivi comunali.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere da primo gennaio successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27.12.2013, n. 147, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di mt. 1,5.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

#### **Art. 26. Costo di gestione**

1. La tassa sui rifiuti (TARI) è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TASI, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

#### **Art. 27. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

#### **Art. 28. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

#### **Art. 29. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la

dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 44, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Art. 30. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 31. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o le badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di **3 unità**. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le altre utenze domestiche (secondo case) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di **una unità**.
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in **una unità**.
7. Nel caso in cui un soggetto sia stabilmente ricoverato in casa di riposo o in istituto di cura e mantenga la propria residenza anagrafica nell'abitazione nella quale risiedono altre persone, nel calcolo della tariffa non si tiene conto della persona ricoverata, previa presentazione di autocertificazione o documentazione rilasciata dall'istituto.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

### **Art. 32. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,



calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

### **Art. 33. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Sono tuttavia applicabili le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 metri quadrati.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Art. 34. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole elementari, secondarie inferiori e secondarie superiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

### **Art. 35. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4-bis. Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte di associazioni locali non a scopo di lucro, iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 23/2012, qualora organizzino manifestazioni finalizzate alla promozione del turismo e della valorizzazione delle tipicità territoriali, la tariffa è ridotta del 90%.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 36. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **Art. 37. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alla utenze domestiche, prevista dall'art. 1 comma 658 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino ad un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

### **Art. 38. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza della condizione di fruizione se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

### **Art. 39. Riduzioni per il riciclo**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo, nella parte variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intende «una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”.

3. La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nella seguente misura:

- rapporto tra la quantità dei rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi secondari e terziari) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti ottenuta moltiplicando la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente.

4. L'entità della riduzione non può comunque superare il costo sostenuto e contabilmente documentato, né l'ammontare della riduzione può in ogni caso essere superiore al **50%** della parte variabile della tariffa.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E'facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

6. La suddetta riduzione verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapacità.

#### **Art. 40. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze rispetto alle quali non viene attuata la raccolta “porta a porta” del secco, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta, come segue:

a) in misura pari al 60% per le utenze poste ad una distanza compresa tra 250 metri e 600 metri;

b) in misura pari al 70% se la distanza è compresa tra 601 metri e 1.000 metri;

c) in misura pari all'80% se la distanza supera 1.000 metri.

3. La distanza è determinata in base alla lunghezza del percorso sulla strada pubblica o soggetta a pubblico transito, dal punto di immissione della proprietà privata ove i rifiuti vengono prodotti al sito di raccolta.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 44 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 41. Agevolazioni.**

1. Nel caso di contribuenti che si trovino in situazioni di estremo disagio economico, sono applicate le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale del tributo se il contribuente presenta un indicatore ISEE non superiore ad euro 3.500,00;
- b) riduzione al 50% della tariffa nella parte fissa e nella parte variabile se il contribuente presenta un indicatore ISEE non superiore ad euro 7.500,00.

2. Il beneficio è concesso su domanda dell'interessato, presentata entro il 30 aprile di ogni anno, corredata dall'attestazione ISEE in corso di validità .

3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 38.

#### **Art. 42. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili. In ogni caso verrà applicata la misura agevolativa più favorevole al contribuente.

#### **Art. 43. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 44. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio

dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

**Utenze domestiche**

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

**Utenze non domestiche**

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. indicazione dei rifiuti prodotti con relativi codici CER;
- f. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 3). Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

7. In caso di mancata o tardiva presentazione della denuncia di cessazione, il tributo è dovuto sino alla data in cui detta denuncia viene prodotta, salvo i casi in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6), se più favorevole.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 5) e sia fatta in forma scritta e firmata.

10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella allegata al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **ALLEGATO A**

### Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- gli accessori per l'informatica.

## ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

|    |   |
|----|---|
| 1  | Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.)                   |
| 2  | Cinematografi, teatri   |
| 3  | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta                                    |
| 4  | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                            |
| 5  | Stabilimenti balneari   |
| 6  | Autosaloni, esposizioni   |
| 7  | Alberghi con ristorante   |
| 8  | Alberghi senza ristorante   |
| 9  | Carceri, case di cura e di riposo, caserme                                      |
| 10 | Ospedali  |
| 11 | Agenzie, studi professionali, uffici  |
| 12 | Banche e istituti di credito  |
| 13 | Cartolerie, librerie, negozi beni durevoli, calzature, ferramenta               |
| 14 | Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai                                       |
| 15 | Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli   |
| 17 | Barbiere, estetista, parrucchiere   |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: elettricista, fabbro, falegname, idraulico  |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione                                |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici                               |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                                   |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie  |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria   |
| 25 | Generi alimentari,(macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)   |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste   |
| 27 | Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio                          |
| 28 | Ipermercati di generi misti   |
| 29 | Banchi di mercato generi alimentari   |
| 30 | Discoteche, night club  |



## ALLEGATO C

| <b>Art. 30</b>  |   |   |
|---|---|---|
| <b>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</b> |   |   |
| <b>Tipologia informazioni</b>   | <b>Casistica</b>  | <b>Termini della modifica</b>   |
| Decesso/Emigrato  | Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti                   | Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti  |
| Decesso/Emigrato  | Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante                      | Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione   |
| Decesso/Emigrato  | Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti                 | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti  |
| Decesso   | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante                    | Il tributo viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione   |
| Emigrato  | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante                    | Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione  |
| Decesso/Emigrato  | Non titolare del tributo  | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare  |
| Decesso   | Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti  |
| Decesso   | Titolare del tributo di attività non domestica                                      | Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione  |
| Nascita   | Tutti i casi di utenze domestiche   | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare  |
| Immigrato   | Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)       | Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)                                |
|   | Se in casa in affitto (normale)   | Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| Variazioni di residenza   | In via generale   | Modifica e aggiornamento dei dati sulla provenienza sia sulla destinazione  |

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### **Art. 45. Oggetto**

1. Il presente titolo, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e dall'art. 1, commi 707-729 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

#### **Art. 46. Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 201/2011 e dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 504/1992, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato ovvero da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

#### **Art. 47. Base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di cui al comma precedente, non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

#### **Art. 48. Base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, unitamente a fotografie che attestino lo stato dell'immobile rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b) del DPR 06.06.2001 n. 380 e art. 4, comma 2, lett. a) e b) della L.R. n. 19/2009) bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 4, comma 2 lett. c) L.R. 19/2009) e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d) del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, dell'art. 4, comma 1, lett. c) della L.R. 19/2009 ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio comunale. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche nelle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico-sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) o da eventi accidentali (incendio, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI e IMU per fruire delle medesima riduzione.

#### **Art. 49. Fattispecie equiparate all'abitazione principale**

1. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

a) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata;

b) concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

#### **Art. 50. Esenzioni**

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati strumentali posseduti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona. L'esenzione si applica ad esclusione dei fabbricati del gruppo D per i quali opera la riserva di legge statale di destinazione dell'imposta.

## TITOLO IV

### DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

#### **Art. 51. Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Tarcento del tributo per i servizi indivisibili (TASI) istituito dall'art. 1 comma 669 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale componente dell'Imposta unica comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.

#### **Art. 52. Presupposto**

1. Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

#### **Art. 53. Soggetti passivi**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari di cui al precedente art. 53.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile alla fattispecie imponibile occupata. La restante parte (90%) è dovuta dal possessore.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria quota di possesso o di detenzione, applicando l'aliquota relativa alla propria condizione soggettiva, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. La solidarietà prevista dalla norma non incide quindi sulla determinazione del tributo, ma consente al comune di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro soggetto coobbligato per la riscossione dell'intero debito tributario.

#### **Art. 54. Base imponibile**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto ai fini IMU dall'art. 47 del titolo III del vigente regolamento.

#### **Art. 55. Aliquote, riduzioni e detrazioni**

1. Il Consiglio comunale approva le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita e del numero dei figli, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

3. In caso di proprietari di un immobile con quote diverse, la detrazione TASI, deliberata dal Comune, deve essere ripartita in parti uguali tra i proprietari che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

#### **Art. 56. Servizi indivisibili e relativi costi**

1. Il tributo è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013:

| SERVIZI   | COSTI                    |
|---|--------------------------|
| Illuminazione pubblica                              | Euro 233.300,00          |
| Polizia locale                                      | Euro 173.300,00          |
| Anagrafe e Stato civile                             | Euro 149.500,00          |
| Servizi per la tutela ambientale del verde          | Euro 57.000,00           |
| Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi | Euro 445.300,00          |
|   | <b>Euro 1.058.400,00</b> |

2. Per le annualità successive al 2014, gli importi dei costi dei servizi verranno adeguati con la deliberazione di fissazione delle aliquote Tasi.